

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 24/04/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 30 dicembre 2025, previo reclamo del 9 dicembre 2025, riscontrato dall'intermediario il 30 gennaio 2025, la parte ricorrente chiede al Collegio di verificare la correttezza del debito residuo con riferimento al contratto di prestito personale stipulato con l'intermediario resistente il 10 dicembre 2019. La parte ricorrente domanda inoltre la revisione del piano di rientro, pattuito con l'intermediario nel 2022, in considerazione della mancata concessione delle agevolazioni previste dalla normativa emergenziale COVID-19.

2. – Nelle controdeduzioni del 16 febbraio 2026 l'intermediario resistente fa valere anzitutto l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato prima che fossero decorsi sessanta giorni dalla presentazione del reclamo in assenza di riscontro di un proprio riscontro. Nel merito l'intermediario resistente precisa che, con riferimento a un contratto di prestito personale sottoscritto con la parte ricorrente il 9 dicembre 2019, a seguito di rilevanti inadempimento e della decadenza dal beneficio del termine, nel febbraio 2023 è stato sottoscritto un piano di rientro cambiario, del quale sono indicate le condizioni dettagliate. L'intermediario resistente fa valere la correttezza dei conteggi relativi all'attuale ammortamento del debito residuo e ritiene che non siano chiare le perplessità di parte ricorrente al riguardo.

3. – Nelle repliche del 24 febbraio 2026 la parte ricorrente precisa che l'intermediario non avrebbe tenuto conto dei pagamenti già effettuati e fa valere che le modalità di determinazione del debito

residuo non sarebbero comprensibili. Insiste inoltre nel lamentare il mancato riconoscimento di agevolazioni connesse all'emergenza pandemica. Chiede quindi che il debito residuo venga ricalcolato correttamente.

4. – Nelle controrepliche del 16 marzo 2026 l'intermediario resistente insiste nel far valere la correttezza del proprio operato nella gestione dell'ammortamento del debito.

DIRITTO

È fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario resistente.

Infatti, in base alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, il ricorso all'Arbitro può essere presentato solo quando il cliente sia rimasto insoddisfatto dal riscontro fornito al reclamo dall'intermediario o quando lo stesso intermediario non abbia fornito alcun riscontro al reclamo nel termine di sessanta giorni dalla sua ricezione (cfr. sez. VI, par. 1).

Ora, nel caso in esame, risulta che il reclamo è stato ricevuto dall'intermediario il 9 dicembre 2025 ed è stato riscontrato dallo stesso intermediario il 30 gennaio 2026, mentre il ricorso è stato presentato il 30 dicembre 2025, e dunque quando il reclamo non era stato ancora riscontrato né erano trascorsi sessanta giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario.

In tal caso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il Collegio di coordinamento ha infatti chiarito che la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso, che può tuttavia essere riproposto previo nuovo reclamo (cfr. dec. n. 15400 del 2026).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE